

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 maggio 2013

tra

la società Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., rappresentata dal Servizio Risorse Umane

e

DIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL e SINFUB

Premesso che

- il comma 481 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013) ha disposto la proroga, per il 2013, delle “misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro” – già previste per il 2012 dall'art. 33 della legge 12 novembre 2011 n. 183 – ed ha rinviato la definizione delle modalità di attuazione della “speciale agevolazione” introdotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) entro i limiti di onere prefissati;
- il citato DPCM, emanato il 22 gennaio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013), stabilisce, all'art. 1, che “per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ... omissis ... sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%” (c.d. “detassazione”);
- l'art. 2 del decreto in parola stabilisce poi che “ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento” ivi espressamente indicate;
- l'art. 1, comma 2 e 3, del citato DPCM definisce beneficiari dell'imposta sostitutiva di cui sopra i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito, nell'anno 2012, non superiore a 40.000 euro (al lordo delle somme assoggettate alla medesima agevolazione nel corso del 2012), e fissa in 2.500 euro lordi l'importo massimo individualmente assoggettabile a tale beneficio;
- i criteri applicativi e i principi di riferimento del suddetto DPCM sono stati successivamente oggetto di specifica Circolare (n. 15/2013) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 5 aprile 2013, nonché di Circolare (n. 11/E) dell'Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2013;
- le Parti si sono incontrate in data odierna al fine di individuare le misure e gli interventi le cui voci retributive soddisfano i requisiti previsti dall'art. 2 del DPCM;

40

MP
QB
DTP

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- 2) le misure organizzative che la Società mette in atto e di seguito rappresentate, rispondono alle esigenze di ricerca di maggiore produttività ed efficienza, di pieno utilizzo delle strutture, anche attraverso modalità innovative, costituiscono remunerazioni della produttività/qualità/efficienza/innovazione del lavoro raggiunto e, pertanto, soddisfano i requisiti previsti dall'art. 2 del DPCM, sicché le erogazioni ad esse collegate sono da considerarsi retribuzione di produttività per il biennio 2013-2014 e, pertanto, danno titolo ad accedere al beneficio fiscale per il periodo suddetto;

a) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

per favorire il miglioramento della produttività ed il recupero della competitività, ed al contempo il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei costi, viene assegnato alle strutture aziendali l'obiettivo di limitare il ricorso al lavoro straordinario/prestazioni aggiuntive solo ai casi di particolare urgenza e necessità.

Alla luce di quanto sopra, le Parti concordano che gli elementi di seguito riportati determinano un miglioramento della produttività e della qualità della prestazione lavorativa e, pertanto, costituiscono retribuzione di produttività:

- straordinario 125%;
- straordinario 155%;
- straordinario 165%;
- straordinario 130%;
- lavoro supplementare 100%;

b) REPERIBILITA'

le Parti concordano che l'istituto della reperibilità consente all'Azienda di garantire la continuità dei servizi anche attraverso una pronta ed efficace risoluzione delle anomalie che dovessero sorgere, di mantenere gli standard quantitativi di operatività anche al di fuori del normale orario di lavoro.

Le Parti pertanto concordano che tra le erogazioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza organizzativa aziendale e che costituiscono retribuzione di produttività rientrano le voci retributive di seguito indicate:

- indennità reperibilità;
- ind. temp. reperibilità;
- ind. intervento in reperib.;

c) TURNI E ORARI ESTESI

nell'ottica di miglioramento e monitoraggio dei servizi offerti ai clienti, l'ufficio Servizi di Clearing e tramitazione, nell'ambito del "Servizio Operation Servizi di Clearing e Estero" , organizza la sua attività lavorativa su turni che iniziano e terminano fuori dell'orario extra standard per le giornate lavorative rispettando il calendario TARGET, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi offerti alla clientela con un alto e diffuso livello di competenza.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AR", "BTP", and other illegible marks.

L'organizzazione su turni consente di ottimizzare le prestazioni lavorative del personale sulle diverse fasce orarie in funzione alle fasi elaborative e allo scambio dei flussi dei dati per i servizi erogati da Istituto Centrale delle Banche Popolari.

Le Parti pertanto concordano che tra le erogazioni finalizzate al miglioramento della produttività e dell'efficienza organizzativa aziendale, in coerenza con il richiamato DPCM, rientrano le voci retributive di seguito indicate:

- indennità turno diurno;
- indennità turno nott. parz.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (ART. 3 DPCM 22 gennaio 2013)

Le Parti si danno atto che i contenuti del presente verbale sono conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 e che le erogazioni effettuate nel biennio 2013 e 2014 in applicazione degli istituti elencati consentono l'agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane S.p.A.

Per le RSA

Dante Chioggia
Massimo Fletti
Olivero
Paolo De Michele
Paolo Sestini